Conto corrente con la Pòsta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° | **Roma - Martedì, 15 dicembre 1931 - Anno X** | **Numero 288**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

1784. — LEGGE 26 novembre 1931, n. 1484.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240, recante disposizioni straordinarie a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone . Pag. 6046

1785. — REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1931, n. 1480.
Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e la Società anonima italiana per le Ferrovie del Sud-Est, per la concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina e per la concessione della costruzione ed esercizio del tronco Manduria-Nardò della ferrovia Taranto-Nardò . . . . . . Pag. 6047

1786. — REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1931, n. 1479.
Approvazione del piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari . . . . Pag. 6047

REGIO DECRETO 13 novembre 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri della Venezia Giulia . Pag. 6050

REGIO DECRETO 13 novembre 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri dell'Umbria . . . . Pag. 6051

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio della Venezia Tridentina . . . . Pag. 6051

REGIO DECRETO 5 novembre 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei chimici della Sardegna . . . . Pag. 6051

REGIO DECRETO 5 novembre 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti . . . . Pag. 6052

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1931.
Delimitazione del territorio di produzione del vino tipico « Marsala » . . . . Pag. 6052

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1931.
Delimitazione del territorio di origine del vino tipico « Orvieto » . . . . Pag. 6053

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1931.
Delimitazione del territorio di produzione dei vini tipici « Moscato di Asti » e « Asti spumante » . . . . . Pag. 6053

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1931.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pistoia ad assorbire la Banca di Pistoia ed a sostituirsi in alcune filiali della Banca stessa . . . . Pag. 6054

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1931.
Approvazione dello statuto dell'Istituto mobiliare italiano. Pag. 6054

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 6058

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di mandato . . . . . Pag. 6059
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 6059
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 6060

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 288 DEL 15 DICEMBRE 1931-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 75: **Ministero delle finanze** - Direzione generale del debito pubblico: Elenco delle obbligazioni 5 % della ferrovia maremmana sorteggiate nella 71ª estrazione del 28 novembre 1931.

(10127)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 76: **Ministero delle finanze** - Direzione generale del debito pubblico: Elenco delle obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma sorteggiate nella 39ª estrazione del 25 novembre 1931.

(10128)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1784.**

LEGGE 26 novembre 1931, n. **1484.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240, recante disposizioni straordinarie a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240, recante disposizioni straordinarie a favore del Consorzio d'irrigazione della Valtidone, con le seguenti modificazioni:

Al 1° comma dell'art. 1 sostituire il seguente: « Gli istituti speciali di credito agrario sono autorizzati, anche in deroga agli statuti e convenzioni che ne disciplinano il funzionamento, a concedere al Consorzio d'irrigazione della Valtidone, con sede in Piacenza, un mutuo ordinario dell'importo di 25 milioni di lire ».

Dopo il 1° comma dell'art. 5 aggiungere il seguente: « Nello stato di previsione del Ministero predetto per l'esercizio 1931-1932, è pertanto istituito il capitolo 80-*quater*, con la denominazione seguente: Contributo annuo straordinario al Consorzio d'irrigazione della Valtidone, con sede in Piacenza (1ª delle trenta annualità) di L. 1.900.000 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI
DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1785.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1931, n. 1480.
Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e la Società anonima italiana per le Ferrovie del Sud-Est, per la concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina e per la concessione della costruzione ed esercizio del tronco Manduria-Nardò della ferrovia Taranto-Nardò.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al raggruppamento in una unica rete organicamente connessa di tutte le ferrovie secondarie della Penisola Salentina;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 14 ottobre 1931-IX fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e il legale rappresentante della Società anonima italiana per le Ferrovie del Sud-Est con sede in Roma, per la concessione dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della Penisola Salentina e per la concessione della costruzione ed esercizio del tronco Manduria-Nardò della ferrovia Taranto-Nardò.

Art. 2.

L'art. 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio 1931-32 è così modificato:
« Il limite d'impegno per l'esercizio finanziario 1931-32 per le sovvenzioni chilometriche, per le costruzioni ed esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, di cui all'articolo 32 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè per le sovvenzioni di esercizio necessarie per la sistemazione delle aziende ferroviarie in gestione commissariale è fissato in L. 5.000.000 ».

Art. 3.

Le condizioni e tariffe dei trasporti di persone e di cose, di cui all'allegato *A* al capitolato annesso alla convenzione, andranno in vigore dalla data che verrà fissata con decreto del Ministero delle comunicazioni, ferme rimanendo fino alla data stessa le condizioni e le tariffe attualmente in vigore sulle singole linee comprese nella rete concessa.

Art. 4.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato verserà all'Erario — con imputazione ad un apposito capitolo che verrà inscritto nello stato di previsione dell'entrata — alla fine di ogni esercizio finanziario e per la durata della concessione approvata col presente decreto, la somma annua di L. 2.800.000 in corrispondenza dell'onere per l'esercizio delle linee ex-statali Lecce-Zollino Gallipoli e Zollino-Otranto comprese nella rete concessa con la convenzione suddetta.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 24. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1786.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 novembre 1931, n. 1479.
Approvazione del piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgente necessità di approvare il piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la giustizia ed affari di culto, per le finanze, per l'educazione nazionale e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio del vecchio abitato della città di Bari.
Un esemplare di tale piano, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

È approvato l'annesso regolamento contenente norme per l'esecuzione del piano, il quale regolamento, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 3.

Per l'occupazione delle aree necessarie all'esecuzione del piano regolatore, il Comune procederà, in confronto dei rispettivi proprietari, a norma delle disposizioni del presente decreto e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali saranno presi dal Comune preventivi accordi colle Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Le espropriazioni si compiono in base a piani particolareggiati di esecuzione ai quali si dà corso di volta in volta. Essi sono deliberati dal podestà su parere della Commissione prevista nel detto regolamento, ed approvati dal Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede previo espletamento delle pratiche di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e previe le pubblicazioni giusta l'art. 87 della legge stessa.

Il comune di Bari potrà procedere alle espropriazioni delle aree anche prima dell'approvazione del piano particolareggiato, purchè tale approvazione avvenga entro due anni successivi alla occupazione.

Art. 5.

Qualsiasi modificazione agli edifici esistenti da effettuarsi prima dell'approvazione del piano particolareggiato esecutivo della zona, è subordinata al rilascio di speciale permesso da parte del Comune che potrà negarlo quando, a suo giudizio insindacabile, la modificazione stessa possa impedire o rendere più costosa la futura attuazione del piano.

Alle opere eseguite in contravvenzione alla presente disposizione è applicabile il disposto dell'art. 90 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano agli edifici demaniali esistenti, sui quali saranno presi preventivi accordi tra le Amministrazioni competenti e l'autorità comunale.

Art. 6.

La determinazione delle linee di fabbrica deve farsi in base ai tracciamenti sul terreno, del progetto di massima, e in tutti i casi mediante assegnazione dei punti fissi, da farsi con verbale.

Art. 7.

Il Comune forma di volta in volta, in contradittorio con gli espropriandi, lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi, da approvarsi dal prefetto della Provincia.

Art. 8.

Il comune di Bari è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni da indicarsi nei piani particolareggiati di esecuzione, anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalità dell'opera, ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei detti beni, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare, entro un termine fissato, se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà (singolarmente se proprietari della intera zona da sistemarsi o riuniti in consorzio), secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle prescrizioni del regolamento di cui all'art. 2 e del regolamento edilizio comunale in quanto non contrasti col regolamento speciale.

Art. 9.

Nessuno avrà diritto a indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore. L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati è determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile catastale netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un saggio dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione dell'indennità di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno, e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore che fosse realizzabile direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente in dipendenza o conseguenza dell'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Art. 10.

Con la predisposizione dei piani particolareggiati di cui all'art. 4, sono pure compilati gli elenchi per le offerte delle indennità di espropriazione.

L'elenco delle indennità di espropriazione viene trasmesso al prefetto ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed ai sensi della legge stessa si procederà alle perizie in confronto dei proprietari dei quali non siasi avuta la espressa accettazione della indennità offerta.

Art. 11.

Il prefetto determina la somma che deve depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione e risarcimento di diritti reali e di terzi. Tale provvedimento deve notificarsi agli interessati nella forma delle citazioni.

Art. 12.

Nel decreto di determinazione della indennità, il prefetto stabilisce i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra.

Art. 13.

Effettuato il deposito, il Comune deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà ed immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza di cui all'art. 7.

Art. 14.

Il decreto del prefetto deve, a cura del Comune, essere trascritto all'ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notifica del decreto tien luogo di presa di possesso definitiva dei beni espropriati.

Art. 15.

Nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre davanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla determinazione delle indennità.

Tali opposizioni saranno trattate colla procedura della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 16.

Trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui all'art. 1[illegible] senza che sia stata prodotta opposizione, l'importo delle indennità come sopra determinato e depositato diviene definitivo.

Art. 17.

Per quanto non è previsto nel presente decreto, avranno vigore, in quanto applicabili, la legge 25 giugno 1865, numero 2359, e le successive modificazioni.

Art. 18.

Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune e suoi concessionari in conseguenza dell'attuazione del presente decreto e compiute nel termine di cui all'art. 23, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovrimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

Art. 19.

Il comune di Bari è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dall'esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, un contributo pari alla metà dell'aumento effettivo di valore, da riscuotersi colle norme di cui al titolo 2°, capo IV, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

È fatto salvo il contributo di miglioria per opere diverse da quelle indicate nella prima parte di quest'articolo.

Art. 20.

I proprietari delle nuove costruzioni le quali debbono essere dotate di portici, hanno obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito, e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi su indicati.

Art. 21.

La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sui trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto di fabbricati da demolirsi e per l'esecuzione del piano è stabilita nella somma fissa di L. 10 per ogni atto e ogni trascrizione.

Art. 22.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con R. decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano, che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 23.

Per l'attuazione del piano regolatore edilizio su detto è assegnato il termine di anni venti da oggi, salvo proroga nei casi e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento affinchè sia convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ROCCO — MOSCONI — GIULIANO — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 315, *foglio* 23. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione del piano regolatore edilizio dell'antico abitato di Bari.

Art. 1.

I proprietari dei suoli e degli edifici, compresi nella zona del piano regolatore, volendo fare nuove costruzioni o riedificare o modificare quelle esistenti, debbono, salvo quanto è disposto nei successivi articoli, uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento e di quelli comunali edilizio e di igiene, nonchè alle norme di ornato e di estetica stabilite, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2, sui rispettivi piani particolareggiati.

La costruzione o modificazione di edifici prospettanti determinate vie e piazze sarà eseguita in conformità di un progetto generale di sistemazione architettonica, comprendente tutte le aree e gli edifici della zona, da contemplarsi nei relativi piani particolareggiati, da adottarsi dal Comune, sentita la Commissione suddetta.

Art. 2.

È costituita una speciale Commissione composta:

1° del podestà che ne ha la presidenza;

2° di due esperti designati annualmente dal podestà;

3° di un funzionario dell'Amministrazione sanitaria dell'interno;

4° di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

5° di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

6° del sovrintendente alle antichità e belle arti o di un suo delegato;

7° di un rappresentante della Federazione nazionale fascista della proprietà edilizia da designarsi annualmente dal presidente della Federazione stessa.

Art. 3.

La Commissione di cui all'articolo precedente:

a) ha le attribuzioni della Commissione comunale edilizia, alla quale si sostituisce nei limiti della zona compresa nel piano regolatore di Bari vecchia;

b) coadiuva, sia il Comune, sia i privati con pareri e proposte nell'attuazione del piano regolatore ed assume la compilazione dei progetti per conto dei privati, quando questi ne abbiano fatta richiesta al Comune;

c) dà pareri o fa proposte a richiesta degli interessati, ed ove occorra anche di ufficio, sui lavori di parziale ricostruzione degli edifici o dei soli prospetti, e sulle opere di sistemazione per il risanamento interno degli edifici e degli isolati (ampliamento o collegamento di cortili, parziale demolizione di sopraelevazioni, apertura di finestre su spazi comuni o su proprietà estranee e simili) e sulle modalità di reparto della spesa fra i cointeressati;

d) determina il perimetro dei comprensori per la costituzione dei consorzi dei proprietari;

e) formula alla Amministrazione comunale le proposte di ogni altro provvedimento che ravviserà opportuno per realizzare gli scopi di sistemazione igienico-edilizia del piano.

Art. 4.

Il Comune ha facoltà di intimare ai proprietari di stabili compresi nel piano, di eseguire lavori o di attenersi alle prescrizioni del piano e dei progetti di sistemazione e ricostruzione di cui all'art. 1.

Art. 5.

Determinato il perimetro di ogni isolato o comprensorio, il podestà ne informa i proprietari delle aree che vi sono comprese, mediante avviso da notificarsi individualmente in forma amministrativa, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali, e mediante manifesto da comunicarsi all'Associazione sindacale e da pubblicarsi all'albo pretorio, nelle località più centrali dell'abitato, e particolarmente nei pressi della località da ricostruirsi.

Negli avvisi suddetti saranno trascritte o opportunamente riassunte le disposizioni di cui all'art. 8 del Regio decreto-legge di approvazione del piano e all'articolo seguente del presente regolamento.

Art. 6.

Gli atti con i quali i consorzi o i privati espropriandi dichiareranno di avvalersi del diritto loro spettante in virtù dell'articolo predetto del Regio decreto-legge di approvazione del piano, dovranno essere notificati al podestà entro quattro mesi dalla notificazione prescritta dall'articolo precedente.

Il podestà determina le condizioni particolari della ricostruzione o sistemazione, sentita la Commissione di cui all'art. 2.

Art. 7.

I consorzi ed i concessionari delle opere s'intendono sostituiti al Comune in tutti i diritti e gli obblighi relativi all'esecuzione del piano regolatore, alle espropriazioni ed ai contributi di miglioria, salve le speciali modalità e limitazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

Le costruzioni nuove o rinnovate debbono avere non più di tre piani di casa, compreso il pianterreno.

Il fronte di ciascuna casa non può avere uno sviluppo superiore a sei finestre disposte in serie.

Il podestà, sentita la Commissione di cui all'art. 2, può autorizzare deroghe alle suddette limitazioni solo in casi eccezionali ed ove le condizioni generali della località garantiscano da inconvenienti sia nei riguardi igienici che estetici.

Il podestà, sentita la Commissione, può del pari vietare la sopraelevazione di case esistenti, anche se inferiori ai tre piani, quando esse si trovino su vie strettissime, e sia da ritenersi che la nuova mossa costruttiva possa peggiorare le condizioni generali dell'isolato o dell'ambiente architettonico.

Art. 9.

Entro il perimetro del piano regolatore della città vecchia non possono destinarsi ad uso di abitazioni i locali terreni che non siano rialzati almeno di 60 centimetri dal livello stradale, e che non siano bene aereati e garantiti contro l'umidità.

Il divieto di abitabilità si estende anche agli ambienti dei piani superiori che non ricevono luce ed aria diretta ed abbiano cubatura inferiore a 20 metri cubi.

Art. 10.

Per la formazione di nuovi elementi architettonici delle facciate, è vietato l'impiego della pietra artificiale e del cemento.

Per le mostre di porte e finestre e simili, deve adoperarsi la pietra locale.

Sono vietati tetti alla marsigliese con tegole rosse.

Per la copertura delle case i proprietari debbono attenersi, salvo casi di riconosciuta impossibilità, al sistema delle terrazze di tradizione locale.

Art. 11.

Il podestà ha facoltà di ordinare che gli elementi in pietra eventualmente dismessi nelle demolizioni, come porte, finestre, stemmi, angoli sagomati di edifici e simili, siano riutilizzati immediatamente in edifici prossimi, ad evitarne la dispersione ed assicurare che rimangano a ricordo e ad ornamento delle vie cittadine.

Art. 12.

Le norme indicate negli articoli precedenti circa il restauro architettonico dell'edilizia privata entro il perimetro del piano regolatore della città vecchia, si applicano anche alle costruzioni esistenti che abbiano elementi disarmonici con l'ambiente ogni qualvolta i proprietari intendessero modificarle.

All'atto della denuncia delle opere prescritte dal regolamento generale edilizio, il podestà, sentita la Commissione, notificherà eventualmente le prescrizioni particolari cui debbono attenersi in occasione della esecuzione.

I proprietari possono esimirsi dall'adempimento di tali prescrizioni chiedendo al Comune l'espropriazione degli immobili.

Art. 13.

Contro i provvedimenti del podestà è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro per i lavori pubblici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

REGIO DECRETO 13 novembre 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri della Venezia Giulia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;

Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei ragionieri, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;

Vista la lettera 8 giugno 1931, n. 7730, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del rag. Carlo Alberto Fraccacreta a segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri della Venezia Giulia, da essa dipendente;

Visto il verbale della riunione 21 dicembre 1930, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del rag. Carlo Alberto Fraccacreta;

Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del rag. Carlo Alberto Fraccacreta a segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri della Venezia Giulia.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1931 - *Anno X*
Registro n. 4 *Corporazioni, foglio n.* 192. — BETTAZZI.

(10129)

REGIO DECRETO 13 novembre 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri dell'Umbria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei ragionieri, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, numero 1313;
Vista la lettera 22 giugno 1931, n. 8157, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del rag. Francesco Belati a segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri dell'Umbria, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione 4 gennaio 1931, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto alla elezione del proprio segretario nella persona del rag. Francesco Belati;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E approvata la nomina del rag. Francesco Belati a segretario del Sindacato regionale fascista dei ragionieri dell'Umbria.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1931 - *Anno X*
Registro n. 4 *Corporazioni, foglio n.* 191. — BETTAZZI.

(10130)

REGIO DECRETO 29 ottobre 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio della Venezia Tridentina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei dottori in economia e commercio, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera in data 8 giugno 1931, n. 6454, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Vittorio Fabbro a segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio della Venezia Tridentina;
Visto il verbale della riunione in data 22 dicembre 1930, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del dott. Vittorio Fabbro;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E approvata la nomina del dott. Vittorio Fabbro a segretario del Sindacato regionale fascista dei dottori in economia e commercio della Venezia Tridentina.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1931 - *Anno X*
Registro n. 4 *Corporazioni, foglio n.* 161. — BETTAZZI.

(10131)

REGIO DECRETO 5 novembre 1931.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei chimici della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei chimici, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 9 giugno 1931, n. 7810, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dottor Francesco Vodret a segretario del Sindacato regionale fascista dei chimici della Sardegna;
Visto il verbale della riunione 14 dicembre 1930, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del dott. Francesco Vodret;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del dott. Francesco Vodret a segretario del Sindacato regionale fascista dei chimici della Sardegna.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1931 - *Anno X*
Registro n. 4 *Corporazioni, foglio n.* 186. — BETTAZZI.

(10133)

REGIO DECRETO 5 novembre 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto, l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 20 luglio 1931, n. 9011, con cui la Confederazione predetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. Ermanno Amicucci a segretario del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti, da essa dipendente;
Visto il verbale della riunione in cui il Consiglio del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona dell'on. Ermanno Amicucci;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'on. Ermanno Amicucci a segretario del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1931 - *Anno X*
Registro n. 4 *Corporazioni, foglio n.* 187. — BETTAZZI.

(10132)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1931.
Delimitazione del territorio di produzione del vino tipico « Marsala ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 1164, con la quale fu convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani;
Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. decreto 20 novembre 1930, n. 1836;
Vista la domanda in data 16 marzo 1931-IX, con la quale n. 31 ditte produttrici di vino tipico « Marsala », chiedono la costituzione a norma di legge di un Consorzio per la difesa del vino tipico « Marsala »;
Ritenuto che la costituzione di detto Consorzio sarà utile nei riguardi del commercio interno e della esportazione;
Sentito il parere dell'ispettore agrario regionale per la Sicilia, nonchè quello dei Consigli provinciali dell'economia di Trapani e di Palermo, circa la delimitazione del territorio di origine di detto vino tipico;

Decreta:

Agli effetti del R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 luglio 1930, n. 1164, e del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1930, n. 1836, il territorio di origine del vino tipico « Marsala » comprende:

a) tutta la provincia di Trapani (escluse le isole);
b) la parte occidentale della provincia di Palermo, confinante con la provincia di Trapani, compresa entro le linee convenzionali appresso indicate;
c) la parte nord-ovest della provincia di Agrigento, confinante con la provincia di Trapani, compresa entro le linee convenzionali appresso indicate.

Il suddetto territorio resta delimitato come appresso:
da un lato, da una linea litoranea che parte dall'abitato del comune di Sciacca e, passando per Mazzara del Vallo, Capo Lilibeo, Trapani, Capo San Vito, Castellammare del Golfo, Balestrate, Isola delle Femmine, arriva al limite sud dell'abitato di Palermo e precisamente alla foce del fiume Oreto;
dall'altro lato, da una linea sinuosa interna della Sicilia, che parte dalla foce del fiume Oreto e segue come appresso, per finire all'abitato del comune di Sciacca: fiume Oreto, sino al ponte di Parco - tratto di strada della provinciale Parco-Monreale, che dal ponte di Parco arriva all'abitato di Monreale - strada provinciale Monreale-San Giuseppe Jato - strada provinciale San Giuseppe Jato-Sancipirello - tratto di strada della provinciale Sancipirello-Corleone, che dall'abitato di Sancipirello arriva al Km. 8, in cui si incontra il fiume Belice Destro (fiume Grande) - fiume Belice Destro sino all'incrocio della strada provinciale Partanna-Montevago - tratto di strada della provinciale Partanna-Montevago, che da detto incrocio va sino all'abitato di Montevago - strada provinciale Montevago-Santa Margherita Belice - tratto della strada provinciale Santa Margherita Belice-Sciacca, che dall'abitato di Santa Margherita Belice va sino all'incrocio del Vallone Carricagiachi - vallone Carricagiachi sino alla mulattiera che limita ad est la piana piccola di Misilifurme e scende (attraverso le contrade Guardabasso, Piano di Friscia, Santa Maria) sino al cimitero di Sciacca - strada che dal cimitero di Sciacca va sino all'abitato del comune di Sciacca.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

(10144)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1931.

Delimitazione del territorio di origine del vino tipico « Orvieto ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 1164, che converte in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani;
Visto il regolamento 20 novembre 1930, n. 1836, per l'applicazione di detta legge;
Vista la domanda, in data 19 febbraio 1931-IX, con la quale sei produttori di Orvieto chiedono la costituzione a norma di legge di un Consorzio di difesa del vino tipico « Orvieto »;
Ritenuto che la costituzione di detto Consorzio sarà utile nei riguardi del commercio interno e della esportazione;
Vista la relazione del Regio ispettore regionale del Lazio;
Visto il parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Terni;

Decreta:

Agli effetti della legge 10 luglio 1930, n. 1164, con la quale fu convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani, e del regolamento 20 novembre 1930, n. 1836, per l'applicazione di detta legge, il territorio di origine del vino tipico « Orvieto » resta limitato a quella parte del torrente Paglia (a destra e a sinistra) comunemente nota col nome di Piana di Orvieto, costituita da sabbie gialle plioceniche, o da argille plioceniche mescolate con sabbie o con elementi vulcanici, o da terreni vulcanici, entro un'altitudine massima di 400 metri, con esclusione dei terreni eocenici e liasici, delle argille plioceniche non mescolate ad altri elementi e delle zone basse alluvionali. Tale territorio viene delimitato come appresso:

Sulla destra del torrente Paglia:

Partendo dalla stazione di Allerona, il confine segue dapprima la linea ferroviaria Chiusi-Orte, poi il corso del torrente Paglia e di un suo piccolo affluente di destra, fino a incontrare la strada che sale a Castel Viscardo. Questa strada segna il confine sino al punto in cui incontra la così detta Ripa, che limita l'altipiano vulcanico sovrastante (lato sud-ovest) alla piana di Orvieto. La Ripa segna il confine sino al ponte del Marchese e di qui, seguendo la strada che conduce a Bagnoregio sino al confine fra le provincie di Terni e di Viterbo, seguendo questo confine sino all'incontro col fosso Funcello a nord di Castiglione in Teverina, mantenendosi sempre sull'altipiano, torna verso nord scendendo a valle prima di Torre Massea e quindi il confine giunge al Tevere, poco dopo la confluenza col Paglia.

Sulla sinistra del torrente Paglia:

Il confine, dallo sbocco del torrente Ritorto (a valle del ponte ferroviario sul Paglia dopo la stazione di Allerona), attraversando il fosso della Sala, si porta al Castello Sala, costeggia la strada Ficulle-Orvieto, e tocca Bagni; da qui, tocca Pian della Casa e scende al torrente Chiani in contrada San Carlo, passa presso Morrano Vecchio, poi sotto San Bartolomeo, tocca Pogliano e Osteria, incontra in contrada Capretta la strada Orvieto-Prodo, raggiunge Osapella, Madonna del Fossatello, Corbara, traversa il fosso del Molinetto, il fosso dei Ramali e va a finire al Tevere di fronte a Salviano. Da Salviano, il confine è segnato dal bosco che riveste i terreni cretacei del Lias sino a Montecchio. Da qui, per il fosso di Carnano, si chiude al torrente Paglia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

(10146)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1931.

Delimitazione del territorio di produzione dei vini tipici « Moscato di Asti » e « Asti spumante ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 1664, con la quale fu convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani;
Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. decreto 20 novembre 1930, n. 1836;
Vista la domanda in data 27 febbraio 1931-IX, firmata da nove produttori di Canelli, intesa ad ottenere la costituzione a norme di legge di un Consorzio di difesa dei vini moscati tipici del Piemonte;
Ritenuto che la costituzione di detto Consorzio riuscirà utile nei riguardi del commercio interno e della esportazione;
Sentiti i pareri del Regio ispettore agrario regionale per il Piemonte e la Liguria, del direttore della Regia scuola agraria media specializzata per la viticoltura e l'enologia di Alba e del direttore della Regia stazione enologica sperimentale di Asti;
Sentiti i pareri dei Consigli provinciali dell'economia corporativa di Alessandria e di Cuneo;
Vista la relazione del direttore della Regia stazione enologica sperimentale di Asti che accompagna il verbale della riunione plenaria tenuta in Asti il 13 luglio 1931-IX, fra viticultori, industriali e commercianti vinicoli, i rappresentanti dei Consigli provinciali dell'economia, i rappresentanti delle organizzazioni corporative interessate e gli organi tecnici delle due provincie di Alessandria e di Cuneo, nella quale riunione fu stabilito concordemente che il Consorzio assumerà la denominazione: « Consorzio per il Moscato di Asti e per l'Asti spumante »;

Decreta:

Agli effetti della legge 10 luglio 1930, n. 1164, che converte in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani, e del regolamento 20 novembre 1930, n. 1836, il territorio di origine dei vini tipici « Moscato di Asti » e « Asti spumante », resta delimitato come appresso:

Da unica zona di territorio, che va dalla Bormida al Tanaro e che comprende i seguenti comuni: Santo Stefano Belbo, Castiglione Tinella, Neive con Treiso, Neviglio, Mango, Trezzo Tinella, Cassano Belbo, Camò, Rocchetta Belbo (della provincia di Cuneo); Coazzolo, Castiglione Lanze, Castiglione di Asti, Calosso, Canelli, Moasca, San Marzano Oliveto, Calamandrana, Nizza Monferrato, Incisa Belbo Castelnuovo Belbo, Mombaruzzo, Fontanile, Quaranti, Castelletto Moline, Castel Boglione, Castel Rocchero, Alice Bel Colle, Ricaldone, Maranzano, Cassine, Strevi, Visone, Grognardo, Acqui, Terzo, Montabone, Bistagno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Loazzolo Cessole, Vesime (della provincia di Alessandria).

Il confine del territorio, ad eccezione dei tratti delimitati rispettivamente dalla Bormida e dal Tanaro, dovrà coincidere col confine amministrativo dei Comuni esterni del territorio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

(10145)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1931.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pistoia ad assorbire la Banca di Pistoia ed a sostituirsi in alcune filiali della Banca stessa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Pistoia è autorizzata ad assorbire la Banca di Pistoia ed a sostituirsi alla medesima nelle filiali da questa esercite nelle piazze di Cireglio, Le Piastre, Piteglio, Sambuca e Treppio, restando le filiali di Quarrata e Lamporecchio fuse con quelle che la Cassa di risparmio esercita in queste due località.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(10149)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1931.

Approvazione dello statuto dell'Istituto mobiliare italiano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, relativo alla costituzione dell'Istituto mobiliare italiano;

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge medesimo concernente l'approvazione dello statuto del detto Ente

Esaminato lo statuto proposto dai rappresentanti legali degli enti sottoscrittori del capitale nell'assemblea tenuta a Roma il 3 dicembre 1931-X,

Di concerto col Ministro per le corporazioni;

Decreta:

E approvato lo statuto dell'Istituto mobiliare italiano proposto dai rappresentanti legali degli enti sottoscrittori del capitale nell'assemblea tenuta a Roma il 3 dicembre 1931 X, con la riserva di separato provvedimento per l'art. 2, lettera *a*), dello statuto medesimo.

Il presente decreto e lo statuto di cui sopra saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

Statuto dell'Istituto mobiliare italiano.

TITOLO I.

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO DELL'ISTITUTO.

Art. 1.

L'« Istituto mobiliare italiano », costituito con R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, quale Ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e gestione autonoma, ha la sede in Roma.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo:

a) di concedere mutui a imprese private di nazionalità italiana contro garanzie reali anche di valori mobiliari, ed eventuali ulteriori garanzie;

b) di assumere partecipazioni azionarie in imprese private di nazionalità italiana.

Le operazioni di mutuo non possono avere durata superiore a dieci anni.

È inibito all'Istituto di raccogliere depositi a risparmio o di assumere debiti in conto corrente.

L'Istituto può partecipare nel Regno nelle Colonie e all'Estero ad enti o imprese che abbiano principalmente per fine il collocamento diretto o indiretto delle sue obbligazioni, e può assumere gestioni fiduciarie.

TITOLO II.

CAPITALE DELL'ISTITUTO.

Art. 3.

Il capitale dell'Istituto è di L. 551.100.000, diviso in 5511 quote di L. 100.000 ciascuna, rappresentate da titoli unitari o multipli.

Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva il presente statuto, saranno versati alla Banca d'Italia, sul conto aperto all'Istituto, i tre decimi delle sin-

gole quote. I successivi decimi saranno richiamati dal Consiglio di amministrazione, in una o più volte, con preavviso di un mese. I versamenti relativi saranno annotati sui singoli titoli.

Ciascun ente partecipante risponde soltanto per la quota di capitale sottoscritta e si costituisce responsabile del versamento della stessa nei termini suindicati.

Art. 4.

Il capitale dell'Istituto può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea dei legali rappresentanti degli enti partecipanti, previa autorizzazione del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni.

Il richiamo dei decimi sulle quote di nuova sottoscrizione può effettuarsi dal Consiglio d'amministrazione in una o più volte, con modalità e conseguenze analoghe a quelle di cui ai commu 2° e 3° dell'articolo precedente.

Art. 5.

I titoli rappresentativi delle quote devono essere firmati da due consiglieri di amministrazione espressamente delegati, segnati con timbro a secco dell'Istituto, ed emessi al nome dei singoli partecipanti.

Il trasferimento dei titoli può seguire soltanto in seguito ad autorizzazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, e non ha efficacia se non è annotato nel registro dei partecipanti e sul titolo rappresentativo.

TITOLO III.

TITOLI RAPPRESENTATIVI
DI GESTIONI FIDUCIARIE ED OBBLIGAZIONI.

Art. 6.

L'Istituto è autorizzato ad emettere:

a) titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori pubblici e privati;

b) obbligazioni fruttifere di un interesse annuo e di partecipazione ai dividendi di speciali gruppi di valori azionari posseduti dall'Istituto;

c) obbligazioni portanti interesse annuo con o senza speciali garanzie.

Il valore nominale delle obbligazioni emesse (lettere *b*) e *c*) assieme a ogni altro impegno dell'Ente non può superare il decuplo del capitale sottoscritto.

Art. 7.

I titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 6 sono emessi in relazione alla costituzione di speciali gruppi di valori pubblici o privati in gestione fiduciaria, per conto e nell'interesse dei portatori dei titoli stessi. I diritti patrimoniali e di godimento dei portatori dei titoli, sono perciò corrispondenti a quelli del gruppo di valori che rappresentano.

Le norme per le gestioni fiduciarie saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, su proposta del Consiglio d'amministrazione.

Le obbligazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 sono emesse in relazione alla costituzione di speciali gruppi di valori azionari di proprietà dell'Istituto.

Le norme per le speciali gestioni così costituite saranno approvate con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Le obbligazioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 6 sono emesse per la concessione di mutui, o per la costituzione di speciali gestioni fiduciarie.

Art. 8.

Tanto i titoli rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori, quanto le obbligazioni possono essere in certificati unitari o multipli, al portatore o nominativi, e questi anche con cedole al portatore. È ammesso, a domanda e spese degli interessati, il raggruppamento dei titoli unitari e la divisione dei titoli multipli, così come il tramutamento dei titoli dal portatore al nome, e viceversa.

Le obbligazioni emesse dall'Istituto sono assimilate, a ogni effetto, alle cartelle di Istituti autorizzati alle operazioni di credito fondiario ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di Borsa; sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione, e possono essere accettate dalle pubbliche Amministrazioni quale deposito cauzionale.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali sono autorizzati a investire le proprie disponibilità in obbligazioni dell'Ente, anche in deroga a disposizioni di legge, regolamenti o degli statuti generali o speciali.

Le obbligazioni e gli altri titoli emessi dall'Ente sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli enti locali.

Art. 9.

I titoli e le obbligazioni di cui all'art. 6 devono essere firmati da due consiglieri d'amministrazione espressamente delegati, ovvero da un consigliere d'amministrazione espressamente delegato e dal direttore generale dell'Istituto, e segnati con timbro a secco dell'Istituto.

Art. 10.

Il rimborso delle obbligazioni in circolazione segue mediante estinzione di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento approvato dal Consiglio d'amministrazione per la serie cui le obbligazioni si riferiscono.

L'Istituto ha altresì la facoltà di acquistare le obbligazioni da esso emesse, o alla pari o sotto la pari.

La circolazione delle obbligazioni emesse per la concessione dei mutui non può eccedere, alla fine di ciascun esercizio, il capitale ancora dovuto per mutui afferenti la rispettiva serie.

Art. 11.

L'Istituto è autorizzato ad emettere speciali serie di obbligazioni in relazione a determinate operazioni, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Le garanzie speciali afferenti speciali serie di obbligazioni, ivi comprese le garanzie dello Stato connesse al riconoscimento che si tratta di operazioni che hanno carattere di eccezionale pubblico interesse, debbono essere specificate nei prospetti di emissione relativi a ciascuna emissione.

TITOLO IV.

ORGANI DELL'ISTITUTO.

Art. 12.

Gli organi dell'Istituto sono:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il presidente e il vice-presidente;

c) il Consiglio d'amministrazione;
d) il Comitato esecutivo;
e) il Collegio dei sindaci.

A) *L'assemblea dei partecipanti.*

Art. 13.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti, ed è convocata in via ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno, nel primo trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio, per approvare il bilancio ed il riparto utili, e per eleggere i consiglieri di amministrazione ed il sindaco effettivo nonchè quello supplente la cui nomina è riservata ai partecipanti.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il presidente dell'Istituto o il Consiglio di amministrazione lo ritengano opportuno, o quando venga richiesto da tanti partecipanti che rappresentino un terzo del capitale dell'Istituto.

Art. 14.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte dal presidente dell'Istituto, quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e lettera raccomandata agli enti partecipanti.

Nell'avviso di convocazione sarà fissato anche il giorno per la eventuale seconda adunanza, a non meno di otto giorni di distanza da quello fissato per la prima, per il caso che in questa non siano rappresentati il numero legale degli enti partecipanti e l'aliquota prevista di capitale dell'Istituto.

Nell'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto sugli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 15.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i partecipanti all'Istituto soltanto per le quote possedute almeno un mese prima della data di convocazione dell'assemblea, secondo le risultanze del registro dei partecipanti.

Ogni partecipante può farsi rappresentare da uno o da due delegati, ma in questo secondo caso deve essere espressamente designato quegli che avrà il diritto di voto.

Spetta insindacabilmente al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe, e in genere il diritto di intervenire all'adunanza.

Art. 16.

L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vice-presidente dell'Istituto.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio, salvo diversa disposizione da parte del presidente dell'assemblea.

Quando debbano seguire votazioni per scheda segreta, il presidente dell'assemblea sceglie due scrutatori fra coloro che partecipano alla riunione.

Art. 17.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno due terzi del capitale dell'Istituto e almeno metà degli enti partecipanti.

In seduta di seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia l'aliquota di capitale e il numero degli enti rappresentati.

L'assemblea legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta tutti i partecipanti, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i partecipanti, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Art. 18.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti, esclusi gli astenuti. Per l'aumento del capitale dell'Istituto e per la modificazione dello statuto è però necessario il voto favorevole di almeno due terzi del capitale dell'Istituto.

I partecipanti hanno diritto ad un voto per ogni quota di capitale dell'Istituto posseduta. Per le nomine alle cariche sociali ciascun partecipante ha però un massimo di mille voti.

Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I partecipanti non possono dar voto ogni qualvolta abbiano interesse contrastante o contrapposto a quello dell'Istituto. Ogni quistione che sorgesse al riguardo sarà insindacabilmente risolta dal presidente.

Art. 19.

Le deliberazioni sono fatte constare, in apposito registro, da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario del Consiglio può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Le deliberazioni ed i bilanci dell'Istituto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali per la provincia di Roma.

B) *Il presidente ed il vice-presidente.*

Art. 20.

Il presidente e il vice-presidente dell'Istituto sono nominati con decreto Reale promosso dal Capo del Governo e dal Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni.

Art. 21.

Spetta al presidente:

a) la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e di fronte ai terzi;

b) la convocazione e la presidenza dell'assemblea generale dei partecipanti;

c) la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione;

d) la convocazione e la presidenza del Comitato esecutivo;

e) ordinare i provvedimenti e le spese per il funzionamento dell'Istituto.

Il presidente può sospendere, sino a convocazione e deliberazione del Consiglio di amministrazione, le deliberazioni del Comitato esecutivo.

Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce, con identiche facoltà, in caso di assenza e di impedimento.

C) *Il Consiglio di amministrazione.*

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 15 membri, e cioè un presidente, un vice-presidente, due membri designati dal Ministro per le finanze, uno designato dal Ministro per le corporazioni, uno designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, e nove membri eletti dall'assemblea dei partecipanti alla sottoscrizione del capitale.

La elezione sarà fatta a scheda segreta, con la limitazione di voti di cui all'art. 18.

I consiglieri di designazione ministeriale e quelli eletti dall'assemblea durano in carica due anni, e possono essere confermati.

Art. 23.

In caso di morte o dimissioni di uno o più membri nominati dai partecipanti, il Consiglio di amministrazione può provvedere a sostituire provvisoriamente i consiglieri mancanti, salvo ratifica dell'assemblea.

I consiglieri così nominati e ratificati rimangono in carica per il periodo di tempo a decorrere sul mandato che era conferito a coloro che hanno surrogato, ferma la loro rieleggibilità.

Art. 24.

Il Consiglio è convocato dal presidente mediante lettera da spedire almeno cinque giorni prima al domicilio di ciascun consigliere e sindaco effettivo. In caso d'urgenza la convocazione può seguire con telegramma spedito 24 ore prima.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, esclusi gli astenuti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I membri del Consiglio debbono astenersi ogni qualvolta abbiano o rappresentino interesse contrastante o contrapposto a quello dell'Istituto. Ogni quistione che sorgesse al riguardo sarà insindacabilmente risolta dal presidente.

Le deliberazioni sono fatte constare, su apposito registro, da processo verbale che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 25.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dello stesso.

Esso delibera:

a) il richiamo dei decimi del capitale dell'Istituto sottoscritto e non versato;

b) le norme per le gestioni fiduciarie e per le gestioni speciali di gruppi di valori;

c) le norme per la emissione dei titoli rappresentativi delle gestioni fiduciarie e per la emissione delle obbligazioni;

d) le operazioni di ogni categoria demandate all'Istituto;

e) il bilancio e le proposte per la ripartizione degli utili, nonchè ogni altra proposta da sottoporre all'assemblea dei partecipanti;

f) la delega di determinate attribuzioni al Comitato esecutivo;

g) la nomina dei membri del Comitato esecutivo e le indennità che loro competono;

h) in genere tutto quanto per legge e per statuto non sia riservato alla competenza di altri organi.

Art. 26.

I membri del Consiglio non contraggono, a causa della loro gestione, alcuna obbligazione personale. Essi sono responsabili della esecuzione del loro mandato.

In considerazione delle finalità e della natura dell'Istituto non compete, ai consiglieri di amministrazione, indennità alcuna.

D) *Il Comitato esecutivo.*

Art. 27.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vice-presidente dell'Istituto, che ne fanno parte di diritto, e da tre membri nominati dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.

Art. 28.

Il Comitato esecutivo provvede alla ordinaria gestione dell'Istituto in base alla legge, allo statuto, e alle norme fissate dal Consiglio di amministrazione e nei limiti della delega da questi conferitagli.

Spetta al Comitato:

a) di presentare le proposte sugli oggetti di competenza del Consiglio di amministrazione;

b) di nominare e revocare i funzionari e stabilirne attribuzioni ed emolumenti;

c) di deliberare sui contratti;

d) di deliberare sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio in qualsiasi sede e grado, sulle transazioni e compromissioni in arbitri anche amichevoli compositori, sulle rinuncie ad ipoteche, sulle autorizzazioni a compiere qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico e privato;

e) di deliberare i provvedimenti urgenti di natura conservativa, ed in caso di mancato pagamento dei mutui, di promuovere, subito dopo la scadenza, la vendita a mezzo di agenti di cambio dei valori mobiliari avuti dall'Istituto in garanzia, così come ogni altro atto in ordine alle altre garanzie reali e sussidiarie.

Art. 29.

Gli atti che impegnano l'Istituto debbono essere firmati da due membri del Comitato esecutivo congiuntamente, oppure da un membro del Comitato esecutivo e dal direttore generale, salve le speciali deleghe di cui agli articoli 5 e 9 del presente statuto.

Il Comitato può conferire delegazioni speciali per determinati atti o categorie di atti.

E) *Il Collegio dei sindaci.*

Art. 30.

Un Collegio di sindaci esercita presso l'Istituto funzioni di controllo analoghe a quelle determinate dall'art. 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono tre effettivi e tre supplenti, e sono nominati, ogni anno, rispettivamente, dal Ministro per le finanze, dal Ministro per le corporazioni e dall'assemblea degli enti partecipanti.

Art. 31.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Istituto e sulla ottemperanza delle disposizioni di legge, dello statuto e delle norme di esecuzione.

I sindaci attesteranno della veridicità dei bilanci, nonchè della corrispondenza fra i capitali vigenti a mutuo e le rispettive obbligazioni in circolazione, e della osservanza del limite di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del presente statuto.

Essi non possono avere, per qualsiasi ragione, ingerenza nella gestione degli affari e nell'amministrazione dell'Istituto.

I sindaci effettivi debbono essere invitati alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

TITOLO V.

BILANCIO - UTILI - RISERVE.

Art. 32.

Gli esercizi dell'Istituto decorrono dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo.

Entro il mese di maggio di ciascun anno, il Consiglio di amministrazione forma il bilancio dell'esercizio precedente.

Il bilancio è corredato dal conto profitti e perdite, dall'inventario a fine esercizio e da una relazione esplicativa.

Il bilancio è sottoposto all'esame dei sindaci che debbono provvedervi, stendendo apposita relazione, nel termine di quindici giorni.

Art. 33.

Gli utili netti dell'Istituto saranno destinati come appresso:

1° sarà prelevato il 20 % a favore della riserva;

2° sarà distribuito agli Istituti partecipanti, sul capitale rispettivamente versato, un interesse del 5 %;

3° l'eventuale residuo sarà devoluto per il 75 % alla riserva e il rimanente 25 % potrà essere distribuito pro rata agli enti partecipanti.

Lo Stato garantisce agli enti partecipanti l'assegnazione di cui al n. 2, a norma di legge.

Art. 34.

Le plusvalenze realizzate nella rivendita dei titoli e quelle dipendenti da variazioni del valore dei titoli in proprietà dell'Istituto, concorrono a costituire un fondo oscillazioni valore titoli. Dal fondo stesso possono essere prelevate le eventuali perdite verificatesi nella rivendita di titoli e quelle dipendenti da variazioni del valore dei titoli in proprietà dell'Istituto.

TITOLO VI.

VIGILANZA GOVERNATIVA.

Art. 35.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministro per le finanze che la esercita di concerto col Ministro per le corporazioni.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto o per gravi irregolarità di gestione, il Capo del Governo, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, sentito il Consiglio di Stato ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, provvedendo contemporaneamente alla delegazione delle funzioni al Consiglio stesso demandate.

In tal caso il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito entro sei mesi.

TITOLO VII.

LIQUIDAZIONE DELL'ISTITUTO.

Art. 36.

Nel caso che dal bilancio annuale risulti la perdita della metà del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea degli enti partecipanti per deliberare o la reintegrazione del capitale o la sospensione delle operazioni dell'Istituto.

Ai partecipanti dissenzienti dalla deliberazione di reintegro d ' capitale è consentita la facoltà di recesso e di ottenere il rimborso delle loro quote sulla base delle risultanze patrimoniali accertate con l'ultimo bilancio approvato. La dichiarazione relativa deve essere notificata all'Istituto, sotto pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali per la provincia di Roma.

Art. 37.

Qualora l'assemblea degli enti partecipanti deliberi, nelle condizioni di cui l'articolo precedente, la sospensione delle operazioni dell'Istituto, è riservato ad apposito provvedimento di Governo di stabilire l'eventuale liquidazione dell'Istituto e le modalità relative.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 38.

Il primo esercizio dell'Istituto decorre dalla data della costituzione al 31 marzo 1933.

Art. 39.

Il presente statuto, con il decreto di approvazione del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, sarà pubblicato, per tutti gli effetti di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali per la provincia di Roma.

Roma, 3 dicembre 1931 - Anno X.

Il presidente
dell'« Istituto mobiliare italiano »:
MAYER.

(10172)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-188.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a

tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattiassich Antonio fu Pietro e di Miani Giuseppina, nato a Pola il 7 settembre 1874 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Matteacci ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Novelli Luigia di Gioacchino, nata il 27 novembre 1892, moglie;
2. Mattiassich Teresa di Antonio, nata il 23 agosto 1915, figlia;
3. Mattiassich Neva di Antonio, nata il 5 ottobre 1919, figlia;
4. Mattiassich Enea Norma di Antonio, nata il 23 novembre 1927, figlia;
5. Mattiassich Isabella Luigia, nata il 17 febbraio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 10 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8285)

N. 11419-1742-29.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Paulettig Giovanna fu Giovanni, nata a Gorizia il 23 dicembre 1887 e residente a Trieste, via Rapicio, 5, è restituito nella forma italiana di « Paoletti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8396)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mandato.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 85.

È stato dichiarato lo smarrimento del mandato n. 20 del 5 agosto 1930 di L. 2000, emesso da questa Direzione generale a favore di Raggio Giovanni fu Antonio, domiciliato a Padova, in pagamento di premi sorteggiati a favore delle obbligazioni delle Venezie numeri 1902101/150 e 1902501/550, 2ª serie.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta sarà emesso un nuovo mandato a favore del predetto Raggio Giovanni, e sarà dichiarato di nessun valore quello smarrito.

Roma, addì 28 novembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(8879)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 247.

Media dei cambi e delle rendite

dell'11 dicembre 1931 - Anno X

Francia	76.35	Oro	373.36
Svizzera	—	Belgrado	—
Londra	64.425	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	73.275
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.60
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.175
New York	19.35	Consolidato 5 %	82.90
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50 %	79.575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 248.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 dicembre 1931 - Anno X

Francia	76.36	Oro	373.36
Svizzera	379 —	Belgrado	—
Londra	65 —	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	—	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	73.275
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.60
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.175
New York	19.35	Consolidato 5 %	82.875
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50 %	79.575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 19)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	416585	52,50	Basini *Enrico* fu Carlo, dom. in Pesaro.	Basini *Umberto-Enrico* fu Carlo, dom. in Pesaro.
Cons. 5 % »	167586 167587	25 — 25 —	Bernardi Pierino / Bernardi Alessandro } fu *Alessandro*, minori sotto la p. p. della madre Galli Maria di Giovanni, ved. di Bernardi *Alessandro*, dom. in Pieve S. Giacomo (Cremona).	Bernardi Pierino / Bernardi Alessandro } fu *Attilio*, minori sotto la p. p. della madre Galli Maria di Giovanni, ved. di Bernardi *Attilio*, dom. come contro.
»	225471	60 —	Vincenzi *Aldo* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Ciccolini Eufemia fu Gaspare, ved. di Vincenzi Vincenzo, dom. in Torrice (Roma).	Vincenzi *Renato* fu Vincenzo, minore ecc., come contro.
»	505979	180 —	Colantuoni Lauretta di Antonio, moglie di Galluccio *Michele*, dom. in Contrada (Avellino) vincolata.	Colantuoni Lauretta di Antonio, moglie di Galluccio *Angelo-Michele*, dom. in Contrada (Avellino) vincolata.
»	84553	80 —	Machetto Carlo fu Giacomo, interdetto sotto la tutela di Longo Gio. Battista, dom. in Camandona (Novara); con usufrutto a *Saletto Luigia* fu Giacomo, ved. di Sogno Lina *Battista*, dom. in Camandona (Novara).	Machetto ecc. come contro; con usufrutto a *Sogno Saletto Maria-Luisa* fu Giacomo, ved. di Sogno-Lina *Gio. Battista*, dom. come contro.
»	428214	85 —	*Galotti* Maria fu Pio, minore sotto la p. p. della madre Zaina Giulia ved. *Galotti*, domiciliata in Genova.	*Gallotti* Maria fu Pio, minore sotto la p. p. della madre Zaina Giulia ved. *Gallotti*, dom. in Genova.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 novembre 1931 - Anno X. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

(8760)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 20).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono del Tesoro quinquennale 8ª emissione	42	Cap. 10,000 —	Guarneri Maria e *Gualtiero-Lodovico* fu Giuseppe minori sotto la p. p. della madre Gliseri Rosina.	Guarneri Maria e *Lodovico-Alessandro-Gualtiero* fu Giuseppe, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	319224	185 —	Chiarella Luigia fu Pietro-Antonio, moglie di Marengo *Lorenzo*, dom. in Spezia, vincolata.	Chiarella Luigia fu Pietro-Antonio, moglie di Marengo *Gerolamo-Lorenzo*, dom. in Spezia
»	107996	200 —	*Iacobella* Vito di Domenico, dom. in New York.	*Iacobellis* Vito di Domenico, dom. in New York.
»	422773	135 —	Ciccarone Onorina di Domenico, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Frasagrandinaria (Chieti).	Aventi diritto alla eredità di Ciccarone Onorina di Domenico.
» »	422775 422774	135 — 135 —	Ciccarone *Fiore* Ciccarone *Oreste* } di Domenico, minori, ecc. come la precedente.	Ciccarone *Fioravante* Ciccarone *Valentino-Piacentino* } di Domenico minori ecc. come contro.
»	162536	700 —	Alfonso Sebastiano, Caterina, Vincenzo, Giulia e *Nicoletta* fu Nicola, minori sotto la p. p. della madre, Castellano Rosa fu Vito-Orenzo, ved. Alfonso. dom. in Bari.	Alfonso Sebastiano, Caterina, Vincenzo, Giulia e *Nicolaa*, minori ecc. come contro.
» » »	165444 189547 486495	100 — 10 — 265 —	Alfonso Sebastiano, Caterina, Vincenzo, Giulia e *Nicola*, minori ecc. come la precedente.	
3.50 %	269310	7 —	*Ceccati* Ferdinando di Alessandro, dom. in Maretto (Alessandria) ipotecata.	*Ciccato* Ferdinando di Alessandro, dom. come contro, ipotecata.
Cons. 5 %	231003	25 —	Magliocchi Giulio di *Francesco*, dom. in Cosenza; con usufr. vital. congiuntamente e cumulativamente a Martini *Luisa* fu Giuseppe ved. di Magliocchi Giuseppe e Magliocchi *Francesco* fu Giuseppe, dom. in Cosenza.	Magliocchi Giulio di *Ludovico-Francesco*, domiciliato in Cosenza; con usufrutto vital. congiuntamente e cumulativamente a Martini *Maria-Eloisa* fu Giuseppe ved. Magliocchi e Magliocchi *Ludovico-Francesco* fu Giuseppe, dom. in Cosenza.
»	231004	75 —	Magliocchi Cristina, Antonietta e Maria di *Francesco*, minori sotto la p. p. del padre, dom. in Cosenza; con usuf. vital. come la precedente.	Magliocchi Cristina, Antonietta e Maria di *Ludovico-Francesco*, minori ecc. come contro; con usufr. vital. come la precedente.
»	231005	50 —	Magliocchi Giulio di *Francesco*, dom. in Cosenza; con usufrutto vital. a Magliocchi *Francesco* fu Giuseppe, dom. in Cosenza.	Magliocchi Giulio di *Ludovico-Francesco*, domiciliato in Cosenza; con usufrutto vital. a Magliocchi *Ludovico-Francesco* fu Giuseppe, dom. in Cosenza.
»	231006	165 —	Magliocchi Cristina, Antonietta e Maria di *Francesco*, minori sotto la p. p. del padre, dom in Cosenza; con usuf. vital. come la precedente.	Magliocchi Cristina, Antonietta e Maria di *Ludovico-Francesco*, minori ecc. come contro; con usufrutto vital. come la precedente.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	478953	182 —	Magliocchi Giulio, Cristina e Antonietta di *Francesco*, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dai coniugi Magliocchi *Francesco* a Domenico Concetta, dom. in Cosenza.	Magliocchi Giulio, Cristina e Antonietta di *Ludovico-Francesco*, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dai coniugi a Magliocchi *Ludovico-Francesco* e Domanico Concetta, dom. in Cosenza.
Cons. 5 %	55531	45 —	Colliard *Clemente* fu Antonio. minore sotto la p. p. della madre Praduroux Marianna di Giovanni, ved. Colliard, dom. in Hône (Torino).	Colliard *Prospero-Clemente* fu Antonio, minore ecc., come contro.
»	55534	10 —	Intestata come la precedente. con usufr. vital. a Praduroux Marianna.	Intestata come la precedente; con usufrutto vital. come contro.
»	55532	45 —	Colliard *Giuseppina* fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Praduroux Marianna di Giovanni, ved. Colliard, dom. in Hône .Torino).	Colliard *Maria-Giuseppina*, ecc. come contro.
»	55535	10 —	Intestata come la precedente; con usuf. vitalizio a Praduroux Marianna.	Intestata come la precedente; con usuf. vital. come contro.
»	55533	45 —	Colliard *Ferdinando* di Antonio, minore ecc. come la precedente.	Colliard *Giuseppe-Ferdinando* ecc. come contro.
»	55536	10 —	Intestata come la precedente; con usuf. vital. a Praduroux Marianna.	Intestata come la precedente; con usuf. vital. come contro,
»	135660	500 —	*Vitali* Vincenzo fu Rocco, dom. in Pietraperzia (*Caltanissetta*).	*Vitale* Vincenzo fu Rocco, dom. in Pietraperzia (*Enna*).
»	32616	200 —	*Martinello* Domenico fu Pasquale, dom. in New York.	*Martiniello* Domenico fu Pasquale, dom. in New York.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 novembre 1931 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(8809)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 21).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	228532	1.739,50	Bozzi-Colonna *Nicoletta* fu Francesco, minore, moglie di Lubelli Ernesto, dom. in Lecce, vincolata.	Bozzi-Colonna *Maria-Nicoletta* fu Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	339833	1.675 —	Pitrelli *Angiolina* fu Francesco-Saverio, moglie di De Biase Giuseppe, dom. in Canna (Cosenza), vincolata.	Pitrelli *Mariangela* fu Francesco-Saverio, moglie ecc. come contro, vincolata.
3.50 % » »	326 232471 253603	42 — 420 — 35 —	Brenna *Roberto* di Angelo, dom. in Alzate con Verzago (Como).	Brenna *Francesco-Roberto, detto Roberto* fu Angelo, dom. come contro.
»	537040	17.50	Misuraca *Elena* e Lucia fu Salvatore, minori sotto la p. p. della madre Maria Abbate di Francesco, ved. Misuraca, dom. in Napoli, vincolata.	Misuraca *Maddalena* e Lucia fu Salvatore, minori ecc. come contro.
» »	545837 545838	700 — 350 —	Picirilli Rosa di *Giuseppe*, nubile, dom. in Putignano (Bari).	Piccirilli Rosa-*Maria* di *Giangiuseppe*, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	145994	2.115 —	Angeli Olga di *Guglielmo*, moglie di Palamidese Antonio, dom. in Padova.	Angeli Olga di *Benedetto-Guglielmo*, moglie ecc. come contro.
»	280657	835 —	Marci *Annibale* fu Giuseppe, dom. in Cagliari; con usuf. vital. a Marci Guglielma fu Giuseppe, ved. di Todde Giuseppe.	Marci *Salvatore-Annibale* fu Giuseppe, dom. come contro; con usuf. vital. come contro.
»	380195	40 —	Gaida *Aurora* di Fortunato, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Mongrando (Novara).	Gaida *Vrona* di Fortunato, minore ecc. come contro.
3.50 %	748141	196 —	Fittipaldi *Francesca* fu Emidio, nubile, domiciliata in Lauria (Potenza).	Fittipaldi *Maria-Francesca-Berardina* fu Emidio, nubile, dom. come contro.
»	466943	868 —	Siciliani *Concettina* di Alfonso, moglie di Leone Vittorino, dom. in Castellana (Bari), vincolata.	Siciliani *Maria-Concetta-Crescenzia* di Alfonso, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	517844	305 —	*Manzella* Clelia di Camillo, moglie di Fresa Baldassarre, dom. in Salerno.	*Mazzella* Clelia di Camillo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	40155	765 —	Crosta *Alfonsina* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Testa Benilde di Stefano, ved. di Giovanni Crosta, dom. in Vignale (Alessandria); con usufr. durante lo stato vedovile a Benilde Testa di Stefano, ved. di Crosta Giovanni, dom. in Vignale (Alessandria).	Crosta *Maria-Caterina-Alfonsina* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Testa Benilde *o Benilda* di Stefano, ved. ecc. come contro; con usufrutto, durante lo stato vedovile, a Benilde *o Benilda* Testa di Stefano, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	232925	100 —	Savarese Ugo-Luigi, dom. in Napoli.	Savarese Ugo-Luigi, *minore*, dom. in Napoli.
3.50 %	614625	350 —	Foggiano Maria-Isabella di Francesco, moglie di Amirante Adolfo, dom. in Napoli; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Guerra Francesco fu Gesualdo e Canduglia *Cristina* fu Antonio, con vincolo dotale.	Intestata come contro; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente a Guerra Francesco fu Gesualdo e Canduglia *Maria-Cristina* fu Antonio, con vincolo dotale.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » »	198406 177066 269897	42 — 420 — 350 —	Gatti *Ernesto* di Vincenzo, dom. in Altavilla Monferrato (Alessandria).	Gatti *Giuseppe-Vittorio-Felice-Ernesto* di Vincenzo, dom. come contro.
Buoni Tesoro ordinari	3078 3079 3080	Cap. 1.000 — » 1.000 — » 1.000 —	Giardina *Michela* fu Benedetto in *Argaria*.	Giardina *Maria-Michela* fu Benedetto in *Larganà*.
Cons. 5 %	57655	125 —	Fleschi Attanassina-Clelia, *nubile*, dom. in Rossello (Chieti).	Fleschi Attanassina-Clelia di *Linda, minore sotto la tutela legale della madre Linda Fleschi*, dom. in Rosello (Chieti).
Buoni Tesoro novennali Serie prima	527 659 787	Cap. 35.000 — » 42.000 — » 22.000 —	Bonnet *Enrico* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre.	Bonnet *Stefano-Enrico* di Giovanni, minore ecc. come contro.
3.50 %	342366	420 —	Cortese Annunziata-Elvira di *Tommaso*, moglie di Gaetani Filippo di Domenico, dom. in Catanzaro, vincolata.	Cortese Annunziata-Elvira di *Ettore-Tommasino*, moglie di Gaetani Filippo di Domenico, dom. in Catanzaro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 novembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA

(8880)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.